

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MARINA MEANDRI ODV

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Associazione Marina Meandri ODV", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Chiavari. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Comitato di Coordinamento e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;Per lo svolgimento delle attività suddette l'associazione potrà sviluppare azioni di:
 - sostegno allo studio per gli studenti in collaborazione con famiglie e scuola;
 - offerta di luoghi di incontro e di ascolto;
 - attività di formazione, orientamento e inserimento lavorativo.
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti

		agli enti associati.	
	3.	Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire	
		anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti	
		pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
		ART. 3 – Attività diverse	
	1.	L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da	
		quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie	
		e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti	
		definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.	
		ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili	
	1.	L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.	
		Lgs.117/2017.	
	2.	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
		denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
		perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3.	È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi,	
		riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori,	
		associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
		anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
		associativo.	
		ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione	
	1.	L'organizzazione è a carattere aperto.	
	2.	Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.	
		Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Comitato	
		di Coordinamento, che delibera in merito alla prima seduta utile.	
		2	

3.	L'ammissione è deliberata dal Comitato di Coordinamento su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato di Coordinamento.	
4.	Il Comitato di Coordinamento deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.	
5.	Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:	
-	dimissioni volontarie presentate al Comitato di Coordinamento per iscritto;	
-	mancato versamento della quota associativa;	
-	morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);	
-	esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.	
	ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati	
1.	Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.	
2.	Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:	
-	partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;	
-	godere del pieno elettorato attivo e passivo;	
-	essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;	
-	essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;	
-	recedere dall'appartenenza all'organizzazione	
-	esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Comitato di	
	3	

		Coordinamento.	
	3.	Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:	
	-	rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	-	rispettare le delibere degli organi sociali;	
	-	partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e	
		alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;	
	-	versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;	
	-	non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.	
		ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria	
	1.	L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente	
		dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.	
	2.	Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini	
		di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del	
		volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.	
	3.	Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e	
		documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti	
		dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs.	
		117/2017.	
	4.	La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
		subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
		volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	5.	L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
		svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai	
		sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.	
	6.	L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro	
		4	

	attività in modo non occasionale.	
	ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata	
	1. Sono organi dell'organizzazione:	
	- Assemblea degli associati	
	- Organo di amministrazione, denominato Comitato di Coordinamento	
	- Presidente	
	- Organo di controllo (<u>eventuale</u> - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del	
	D. Lgs 117/2017)	
	- Organo di Revisione (<u>eventuale</u> - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del	
	D. Lgs 117/2017)	
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e	
	dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma,	
	del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della	
	funzione.	
	3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le	
	eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio	
	medesimo.	
	ART. 9 - Assemblea	
	1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente	
	dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea	
	eletto dagli associati tra i suoi membri.	
	2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del	
	bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.	
	3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per	
	5	

		l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e
		l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano
		trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo
		lettera, e-mail.
	4.	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o
		quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
	5.	I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche
		associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in
		ragione della delibera.
	6.	Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e
		sono in regola con il pagamento della quota associativa.
	7.	Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un
		altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun
		associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un
		numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un
		numero di associati non inferiore a cinquecento.
	8.	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario
		verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
	9.	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la
		modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale
		trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
	10.	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
		metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
		aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
	11.	L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di

	almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio	
	con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	– approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;	
	– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	– delibera sull'esclusione degli associati;	
	– delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	– approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;	
	– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua	
	competenza.	
	ART. 10 - Comitato di Coordinamento	
	1. Il Comitato di Coordinamento è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari	
	di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli	
	amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i	
	propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli	
	amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.	
	2. Il Comitato di Coordinamento governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà	
	e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può	
	7	

		essere revocato.	
	3. Il Comitato di Coordinamento è validamente costituito quando sono presenti la		
	maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale		
	il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.		
	4. Il Comitato di Coordinamento si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte		
	all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno		
	un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni		
	dal ricevimento della richiesta.		
	5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8		
	giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.		
	6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua		
	immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere		
	decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo		
	all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.		
	7. Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti:		
	- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;		
	- amministra l'organizzazione;		
	- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone		
	all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;		
	- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone		
	la spesa;		
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;		
	- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;		
	- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;		
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e		
		8	

		previsti dalla normativa vigente.	
	8.	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
		ART. 11 - Il Presidente	
	1.	Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.	
	2.	Il Comitato di Coordinamento può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.	
	3.	Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Comitato di Coordinamento (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato di Coordinamento in merito all'attività compiuta.	
	4.	Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Comitato di Coordinamento nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.	
	5.	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
		ART. 12 - Organo di controllo	
	1.	L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
		9	

	Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo	
	anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra	
	soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	2. L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora	
	applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento;	
	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione	
	dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17,	
	sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale	
	dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e,	
	a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	ART. 13- Organo di Revisione legale dei conti	
	1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di	
	nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di	
	Controllo di cui al precedente articolo.	
	10	

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Comitato di Coordinamento e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Comitato di Coordinamento procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Comitato di Coordinamento documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. sei del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

	1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	
	1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	ART. 20 - Statuto	
	1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.	
	2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	ART. 21 - Disposizioni finali	
	1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.	
	12	